Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15.
Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257. Pag. 1674

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 16.
Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori. Pag. 1674

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 17.
Soppressione del Servizio speciale riservato . Pag. 1675

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 577.
Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione. Pag. 1675

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 578.
Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi . . . . Pag. 1676

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 579.
Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori . . Pag. 1676

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 580.
Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia). Pag. 1677

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.
Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale «S.E.M.» di Napoli . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.). Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Cessazione dalla carica del commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti . . . . . . Pag. 1679

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Costituzione della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19 . . . . . . Pag. 1679

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte - Sezione speciale per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali . . . . . . Pag. 1679

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione a comune di Barletta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945. Pag. 1680

Autorizzazione al comune di Molfetta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945. Pag. 1680

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio . . . . Pag. 1680
Accreditamento di notaio presso l'Intendenza di finanza di Venezia . . . . Pag. 1680
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1680

Ministero della pubblica istruzione: Annullamento di concessioni di laurea « ad honorem » . . . . . . Pag. 1680

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DELL'11 LUGLIO 1946:

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581.
Norme tributarie sulle concessioni governative.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15.

Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Previo concerto con tutti i Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I dipendenti dello Stato collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, possono proporre opposizione avverso il provvedimento che li ha colpiti.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'opposizione è decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed avverso tale provvdimento non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il dipendente, la cui opposizione sia accolta, qualora nel ruolo non vi siano disponibilità di posti, è collocato in soprannumero salvo assorbimento con le successive vacanze.

Nel caso di posto unico nel ruolo l'impiegato, la cui opposizione sia accolta, può essere assunto nello stesso grado di altro ruolo similare. In tale ipotesi l'impiegato sarà collocato in detto ruolo dopo l'ultimo pari grado in servizio.

Art. 3.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 16.

Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198, contenente norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, concernente l'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;
Previo concerto con tutti i Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, cessa da ogni attività inerente ai giudizi di decadenza dei senatori il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine indicato nel comma precedente l'Alta Corte di giustizia potrà deliberare sulle istanze di revocazione delle ordinanze di decadenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 31 agosto 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 17.

Soppressione del Servizio speciale riservato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, che istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Servizio speciale riservato »;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 208, col quale il « Servizio speciale riservato » è stato attribuito al Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato », istituito con regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è soppresso.

Art. 2.

Il personale del « Servizio speciale riservato » rimane inquadrato negli attuali ruoli organici, che sono conservati come ruoli transitori separati del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino ad eliminazione del personale che vi è inquadrato, e sarà utilizzato per i servizi dell'Amministrazione suddetta, nonchè per quelli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il personale di cui al comma precedente può, anche in deroga alle disposizioni vigenti, essere comandato presso altre pubbliche Amministrazioni.

L'onere relativo al personale comandato graverà sul bilancio dell'Amministrazione, alle cui dipendenze il personale stesso verrà assegnato.

Art. 3.

Il personale non di ruolo attualmente in servizio presso gli uffici del « Servizio speciale riservato » è licenziato ed ammesso a fruire del trattamento previsto dal regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 4.

Sulle promozioni del personale inquadrato nei ruoli transitori suddetti, in dipendenza di vacanze che si verifichino in tali ruoli, nonchè sugli altri provvedimenti che riguardano il personale medesimo, e sui procedimenti disciplinari sono chiamati a pronunciarsi rispettivamente il Consiglio d'amministrazione e la Commissione di disciplina del personale della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 14. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 577.

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernenti l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 337. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 578.

Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, concernenti le facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi, sono applicabili fino al 15 aprile 1947, sempre che, nonostante la cessazione dello stato di guerra, permanga la impossibilità degli adempimenti o della presentazione dei documenti menzionati nelle disposizioni stesse.

Art. 2.

Fino al 15 aprile 1947 lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno e per circostanze derivanti dalla guerra si trova nella impossibilità di presentare la dichiarazione di cui all'art. 116, primo comma, del codice civile, può essere autorizzato a presentare, in sua vece, un atto notorio asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza dello straniero, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei suoi genitori.

L'autorizzazione deve essere chiesta al procuratore del Regno presso il tribunale nella cui giurisdizione il matrimonio deve essere celebrato, unendo alla istanza l'atto notorio su menzionato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 338. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 579.

Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 21 ottobre 1940, n. 1568, 24 agosto 1941, n. 991, 24 luglio 1942, n. 978, 9 ottobre 1942, n. 1289 e 29 marzo 1943, n. 284, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle quote integrative di prezzo e dei premi da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi base, per i cereali e le fave conferiti agli ammassi e destinati al consumo interno;

Vista la legge 29 maggio 1941, n. 616, ed i Regi decreti-legge 21 ottobre 1941, n. 1258 e 24 dicembre 1942, n. 1764, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere della quota integrativa di prezzo, da corrispondere ai conferenti in aggiunta al prezzo base, per l'olio di produzione nazionale, da destinarsi al consumo interno, conferito all'ammasso:

Visti i decreti Ministeriali in data 1° gennaio 1941, 29 agosto 1941, 25 settembre 1941, 26 novembre 1941, 15 dicembre 1942, 19 dicembre 1942, 31 marzo 1943 e 21 giugno 1943, con i quali furono dettate le norme per l'applicazione dei provvedimenti legislativi predetti;

Ritenuto che, in dipendenza e per effetto degli eventi bellici, l'esercizio del controllo sulle anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle suddette quote integrative e dei premi, demandato agli organi centrali, non può effettuarsi con le necessarie garanzie di regolarità ed efficacia;

Considerato che, allo scopo di ridurre l'onere del bilancio dello Stato derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni allo scoperto effettuate dagli Istituti di credito per il servizio dei pagamenti di cui trattasi, si rende indispensabile corrispondere adeguati acconti ed affrettare il lavoro di revisione ed approvazione dei relativi rendiconti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Consulta nazionale e della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma restando la competenza della Corte dei conti per quanto riguarda i rendiconti finali delle anticipazioni disposte e dei pagamenti effettuati per quote integrative di prezzo e premi dovuti ai conferenti agli ammassi dei cereali, delle fave e dell'olio, l'esame dei rendiconti stessi è demandato, in deroga alle disposizioni vigenti, alle Intendenze di finanza competenti per territorio che vi provvedono per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1568, 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 4 della legge 24 luglio 1942, n. 978, 2 della legge 29 maggio 1941, n. 616, 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1258, saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali.

Nulla è innovato per quanto riguarda le anticipazioni a favore dell'Ente Nazionale Risi, di cui agli articoli 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 2 della legge 9 ottobre 1942, n. 1289 e 2 della legge 29 marzo 1943, n. 284.

Le anticipazioni previste nel presente articolo potranno essere concesse, in eccedenza al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, fino al limite massimo di L. 50 milioni.

Tale facoltà è limitata ad un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Gli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti di credito per il pagamento delle quote e dei premi suddetti sono assunti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del precedente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, provvederà a stabilire le modalità per la compilazione e revisione delle contabilità periodiche e dei rendiconti finali.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso vi sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 336. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 580.
Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Civezza aggregato con R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276, al comune di San Lorenzo al Mare, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Civezza ed il nuovo organico del comune di S. Lorenzo al Mare, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276.

Al personale, già in servizio presso il comune di S. Lorenzo al Mare, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 340. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1945 con il quale si provvedeva alla nomina del dott. Giuseppe Graziadei a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, il dottor Giuseppe Graziadei cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1944)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che l'Azienda patrimoniale Terme di Salsomaggiore ha una partecipazione nel capitale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detta Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società Nazionale Metanodotti ha proceduto al licenziamento di dipendenti e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1987)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Cessazione dalla carica del commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale furono nominati commissari liquidatori dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti l'avv. Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Salvatore Salomone dalla carica di commissario liquidatore dei predetti Sindacati nazionali;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone cessa dall'incarico di commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti.

Il Comitato di liquidazione dei predetti Sindacati nazionali rimane pertanto così costituito: dott. Raffaele Ferruzzi e sig. Armando Migliari.

Roma, addì 6 luglio 1946

(1988) *Il Ministro*: BARBARESCHI

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Costituzione della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 344;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazione, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Riconosciuta la necessità di costituire presso la Commissione predetta la Sezione speciale per i giudizi in grado di appello in materia di applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società commerciali costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' costituita presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per i giudizi in grado di appello in materia di applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società commerciali costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni, con la composizione seguente:

Vice-presidente:

Russo comm. dott. Giacomo - presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Castelli Avolio gr. uff. dott. Giuseppe - consigliere di Stato;

Fazzi gr. uff. dott. Pietro - direttore generale delle Imposte dirette;

Galanti gr. uff. dott. Romolo - consigliere della Corte dei conti;

Zappulli gr. uff. dott. Carlo - consigliere della Corte di cassazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, foglio n. 291-bis

(1955)

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte - Sezione speciale per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro Finanze n. 3, foglio n. 263, col quale fu costituita a tutto il 31 dicembre 1948, presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili ai termini del 1° comma dell'art. 284-*bis* del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Considerato che il gr. uff. dott. Gino Bolaffi, direttore generale del Ministero delle finanze, membro della predetta Sezione speciale ha presentato le dimissioni e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni del gr. uff. dott. Gino Bolaffi, direttore generale del Ministero delle finanze, dalla carica di membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili ai ter-

mini del 1° comma dell'art. 284-*bis* del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, presso la Commissione centrale delle imposte, e in sua sostituzione viene nominato il comm. dott. Giordano Luigi direttore generale del Ministero delle finanze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, foglio n. 290-bis

(1956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barletta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Barletta (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.000.000. per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1994)

Autorizzazione al comune di Molfetta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Molfetta (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1995)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denuncia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 7192 di L. 4000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria di Milano alla Società Philips di Milano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di tesoreria di Milano l'emissione del certificato mod. 128-*T* in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto ed al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 1° luglio 1946

p. Il provveditore generale dello Stato: RICCI

(1963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio presso l'Intendenza di finanza di Venezia

Con decreto 18 aprile 1946 del Ministero del tesoro, il dottor Vittorio Coen Giordana, notaio esercente in Venezia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico.

(1965) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1946 - N. 149

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,80
Id. 3,50 % 1902	87,40
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	82,375
Id. 5 % 1936	96,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento di concessioni di laurea «ad honorem»

Con decreto Ministeriale in data 15 giugno 1946 sono state annullate, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, lettera *c*) del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le concessioni di laurea «ad honorem» fatte alle seguenti persone:

1) Kol Thaci, ex Ministro per le finanze del Regno di Albania, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1933 dalla Università di Bari;

2) Hans Frank, già Ministro del Reich, lauree in giurisprudenza, conferitegli rispettivamente negli anni 1939 e 1942 dalle Università di Modena e Bologna;

3) Ezio Maria Gray, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1938 dalla Università di Ferrara;

4) Raffaello Riccardi, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1942 dalla Università di Urbino;

5) Carlo Del Croix, laurea in lettere conferitagli nell'anno 1938 dalla Università di Bologna;

6) Piero Puricelli, laurea in ingegneria, conferitagli nell'anno 1927 dalla Scuola di ingegneria di Milano.

(1964)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.